

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

Sezione Seconda Quater

RICORSO N. R.G. 12832/2022

Per LA MANSARDA SOC. COOP. A.R.L., (da ora anche solo LA MANSARDA) con sede legale in Caserta (CE), nella via Caprio Maddaloni N. 158 fraz. S.Clemente, codice fiscale 02918510617, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, Dott. Maurizio Azzurro, nato a Caserta (CE) il 25.02.1969, c.f. ZZRMZRZ69B25B963T, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura resa in calce al presente atto dai sottoscritti avvocati Nicola Ibba (c.f. BBINCL84E18B354T) e Mauro Schirra (c.f. SCHMRA89S27E004U); elettivamente domiciliata ai domicili digitali pec [n.ibba@egiuridiche.it](mailto:n.ibba@egiuridiche.it) e [studiolegaleschirra@pec.it](mailto:studiolegaleschirra@pec.it) contenuti nel pubblico registro ReGinde; (tutte le comunicazioni e/o notificazioni potranno essere effettuate ai seguenti indirizzi Fax: 070.7961916; PEC: [n.ibba@egiuridiche.it](mailto:n.ibba@egiuridiche.it) e [studiolegaleschirra@pec.it](mailto:studiolegaleschirra@pec.it))

**contro**

MINISTERO DELLA CULTURA, con sede legale in Roma (00186) nella Via del Collegio Romano, 27, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove è domiciliata in Roma, alla via Dei Portoghesi n. 12;

**E NEI CONFRONTI DI**

CENTRO ARTI INTEGRATE - SOCIETÀ COOPERATIVA, c.f. 01194620777, Via Casalnuovo, 154 - Matera - Italia, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, pec estratta dal Registro Inipec: [centroiac@pec.it](mailto:centroiac@pec.it);

**NONCHE' NEI CONFRONTI DI TUTTI I PRESENTI ALL'INTERNO DELLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ART. 13, c. 3 - D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii.**

***Imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù "Prime istanze triennali"***

- 2 Associazione Gommalacca Teatro Potenza
- 3 Società Cooperativa Sociale teatrop Lamezia Terme/CZ
- 4 Cooperativa Centro R.A.T. Cosenza
- 5 Cooperativa del Teatro Magazzini di Fine Millennio Napoli
- 6 Teatro del Cerchio Associazione di promozione sociale Parma
- 7 Teatro Dell'orsa Aps Reggio Emilia
- 8 Alt Academy - accademia internazionale di arti, lingue e teatro Associazione Culturale Roma
- 9 Centro Culturale Talia Associazione Culturale Roma
- 10 Cattivi Maestri A.P.S. Savona
- 11 Associazione Culturale Centro Teatro dei Navigli Abbiategrasso/ MI
- 12 Cooperativa Sociale Circolo Industria Scenica Onlus Vimodrone/MI
- 13 Coltelleria Einstein S.C. Alessandria
- 14 Kuziba Associazione Culturale Ruvo di Puglia/ BA
- 15 Bottega degli Apocrifi Teatro e Musica Soc. Coop. a r.l. Manfredonia/FO
- 16 Factory Compagnia Transadriatica Associazione Culturale Lecce
- 17 L'effimero Meraviglioso Associazione Culturale Sinnai/CA
- 18 Associazione Citta' Teatro Catania
- 19 La Casa di Creta Teatro Argentum Potabile Associazione Culturale San Pietro Clarenza/CT
- 20 Archètipo Associazione Culturale Bagno a Ripoli/FI

**per l'annullamento previa concessione di misure cautelari ed istruttorie**

**a.** del decreto n.641 DG-S 14/07/2022 adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del 14.07.2022 (doc. 1) con cui "sono (ndr. state) approvate, in relazione ai progetti artistici triennali (2022-2024) e ai programmi annuali 2022 le determinazioni assunte dalla Commissione consultiva per il teatro, così come riportate nei verbali n. 5 del 27 maggio 2022, n. 6 del 9 e 10 giugno e n. 7 del 24 giugno 2022, cui si rinvia per relationem, insieme ai punteggi riportati nelle schede allegare ai medesimi verbali, e si dispone l'ammissione al contributo FUS per l'anno 2022 in favore" degli organismi ivi riportati, nonché con cui "non sono stati ammessi i progetti triennali presentati unitamente alla domanda di programma annuale 2022" nella parte in cui **tra gli organismi ammessi al contributo FUS per l'anno**

2022 per il settore di cui all'art. 3, comma 3 D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii denominato "imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù - prime istanze triennali (Art. 13, c. 3)" l'istanza della ricorrente è risultata non ammessa al progetto triennale presentato unitamente alla domanda di programma annuale 2022 e nella parte in cui viene fatta propria la motivazione espressa dalla Commissione;

b. per quanto di ragione, degli afferenti verbali (e di tutte le afferenti operazioni), e quindi del verbale n. 5 del 27 maggio 2022 (doc. **2**), n. 6 del 9 e 10 giugno (doc. **2 bis**) e n. 7 del 24 giugno 2022 (doc. **2 ter**) e di tutte le determinazioni, ivi contenute, assunte dalla Commissione consultiva per il teatro, così come riportate; dei punteggi riportati nelle schede allegate ai medesimi verbali, ed in particolare del Verbale n. 6 del 9 e 10 giugno 2022 (doc. **2bis**) e della scheda denominata "Imprese di produzione di teatro infanzia e gioventù - Prime istanze triennali (Art. 13, c. 3)" (doc. **2 quater**) allegata al Verbale n. 6 del 9 e 10 giugno 2022; **nella parte in cui tra gli organismi ammessi al contributo FUS per l'anno 2022 per il settore di cui all'art. 3, comma 3 D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii "imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù - prime istanze triennali (Art. 13, c. 3)" non risulta menzionata la ricorrente e contestualmente nella parte in cui l'istanza della ricorrente è risultata non ammessa al progetto triennale presentato unitamente alla domanda di programma annuale 2022** (anche nella parte in cui è stato sopravvalutato irragionevolmente il progetto di altri partecipanti alla procedura e sottovalutato quello della ricorrente);

c. per quanto di ragione, del decreto n. 1913 DG-S 16/12/2021, adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo, Dott. Antonio Parente, del 16.12.2021 (doc. **3a**), richiamato nel decreto n.641 DG-S 14/07/2022 e di tutti i suoi allegati, ed in particolare l'allegato denominato "TRIENNIO 2022-2024 Punteggi massimi indicato riQualitu00e0 Artistica.pdf [1MB]" (doc. **3b**) che specificamente all'art. 2 stabilisce che, per il triennio 2022/2024, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all'all.B del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii., (con riferimento alla qualità artistica dei progetti relativi alle istanze di contributo per gli ambiti e i settori previsti dal decreto stesso) è

stabilito, ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 4, lett a), e 5, del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii, nel quale sono stabiliti *“la tipologia, le condizioni e i limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti di cui all'art. 3, comma 5, del citato D.M., a valere per il triennio 2022/2023/2024”*, nelle parti (infra meglio specificate) in cui ha disciplinato tipologia, condizioni, limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all'allegato B del D.M., le modalità di svolgimento della procedura, di pubblicazione e di comunicazioni delle fasi e degli esiti della procedura, regolamentato e fissato i criteri e le modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, la griglia di valutazione, ove interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione procedente;

d. per quanto di ragione, del parere, non conosciuto, della Commissione consultiva per il Teatro nella seduta del 3 dicembre 2021, siccome menzionato dal decreto n.641 DG-S 14/07/2022 adottato dal Direttore Generale della Direzione

Generale Spettacolo del 14.07.2022;

e. per quanto di ragione, del Decreto 27 luglio 2017 (doc. 4) contenente *“Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”* e dei suoi allegati e ss.mm.ii., nelle parti (infra meglio specificate) in cui ha disciplinato tipologia, condizioni, limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all'allegato B del D.M., le modalità di svolgimento della procedura, di pubblicazione e di comunicazioni delle fasi e degli esiti della procedura, regolamentato e fissato i criteri e le modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2022-2024, la griglia di valutazione, ove interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione procedente;

f. per quanto di ragione, del D.M. 31 dicembre 2020 (doc. 5) recante *“Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo*

dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017", ove interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione precedente; g. per quanto di ragione, del D.M. 25 ottobre 2021, rep. n. 377 del 26 ottobre 2021, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2021, al n. 2868, (doc. 6) recante "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017", ove interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione precedente;

h. per quanto di ragione ed ove occorrente, di tutte le comunicazioni pubblicate a Sistema, inerenti la procedura di erogazione dei contributi che ci occupa in uno ai chiarimenti eventualmente pubblicati;

i. della graduatoria finale;

l. di qualsivoglia atto e/o provvedimento, ancorché sconosciuto alla ricorrente, con il quale si intende e/o si è inteso procedere alla non ammissione della ricorrente al contributo FUS per il triennio 2022-2024;

m. di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali discendenti e successivi, o che a qualunque titolo siano interpretabili nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione precedente;

#### **e per la condanna**

dell'Amministrazione a tutte le correlate obbligazioni.

#### SOMMARIO

(i) Sulla illegittimità dell'operato della Commissione per eccesso di potere, irragionevolezza e contraddittorietà.

(ii) Sulla illegittimità dell'operato della Commissione per difetto assoluto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi.

(iii) Sulla illegittimità dell'operato della Commissione per omessa verbalizzazione: inesistenza e nullità del verbale n. 6/2022 e dei successivi atti della procedura.

(iv) Sulla illegittimità della lex di gara. Nel prescrivere la griglia di valutazione e nel fissare i criteri di valutazione qualitativi e le modalità di attribuzione del punteggio

la lex di gara è assolutamente generica. Inoltre, la lex di gara difetta di specifici criteri motivazionali e di un obbligo di verbalizzazione dei punteggi che consente la verifica della ragionevolezza e logicità dei giudizi espressi; la griglia di valutazione è priva di sub-criteri e sub-pesi ponderali e non è accompagnata dalla tabella dei giudizi, giudizi e coefficienti peraltro neppure applicati in maniera uniforme).

(v) Sulla illegittimità dell'operato della Commissione giudicatrice che ha omesso di tentare di superare/colmare la predetta lacuna (al motivo sub iv) contenuta nella griglia di valutazione non avendo predeterminato dei criteri di valutazione da applicare nell'attribuzione delle valutazioni.

\*\*\*

- I -

*Sulla illegittimità dell'operato della Commissione per eccesso di potere, irragionevolezza e contraddittorietà.*

**VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L.241/1990 - INESISTENZA/NULLITÀ DEL VERBALE N. 5/2022 E DELLA SEDUTA FINALE - ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO, INSUFFICIENTE E SVIATA ISTRUTTORIA - SVIAMENTO DI POTERE - ILLOGICITÀ - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - MOTIVAZIONE OMESSA/CARENTE E INSUFFICIENTE - CONTRADDITTORIETÀ - INCOERENZA.**

\*\*\*

-II-

*Sulla illegittimità dell'operato della Commissione per difetto assoluto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi.*

**VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L.241/1990 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO, INSUFFICIENTE E SVIATA ISTRUTTORIA - SVIAMENTO DI POTERE - ILLOGICITÀ - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - MOTIVAZIONE OMESSA/CARENTE E INSUFFICIENTE.**

\* \* \*

-III-

*Sulla illegittimità dell'operato della Commissione per omessa verbalizzazione: inesistenza e nullità del verbale n. 6/2022 e dei successivi atti della procedura.*

**VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L.241/1990 - INESISTENZA/NULLITÀ DEL VERBALE N. 5/2022 E DELLA SEDUTA FINALE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO, INSUFFICIENTE E SVIATA ISTRUTTORIA - SVIAMENTO DI POTERE - ILLOGICITÀ - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - MOTIVAZIONE OMESSA/CARENTE E INSUFFICIENTE.**

\* \* \*

-IV-

*Sulla illegittimità della lex di gara: nel prescrivere la griglia di valutazione e nel fissare i criteri di valutazione qualitativi e le modalità di attribuzione del punteggio, assolutamente generica. La lex di gara difetta di specifici criteri motivazionali e di un obbligo di verbalizzazione dei punteggi che consente la verifica della ragionevolezza e logicità dei giudizi espressi; la griglia di valutazione è priva di sub-criteri e sub-pesi ponderali e non è accompagnata dalla tabella dei giudizi, giudizi e coefficienti peraltro neppure applicati in maniera uniforme).*

**VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L.241/1990 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 31 LUGLIO 2017 E SS.MM.II. - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO, INSUFFICIENTE E SVIATA ISTRUTTORIA - SVIAMENTO DI POTERE - ILLOGICITÀ - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - TRAVISAMENTO DEI FATTI - MOTIVAZIONE OMESSA/CARENTE E INSUFFICIENTE.**

\*\*\*

-V-

*Sulla illegittimità dell'operato della Commissione giudicatrice che ha omesso di tentare di superare/colmare la predetta lacuna contenuta nella griglia di*

7

*valutazione non avendo predeterminato dei criteri di valutazione da applicare nell'attribuzione delle valutazioni.*

**VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L.241/1990 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 31 LUGLIO 2017 E SS.MM.II. - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO, INSUFFICIENTE E SVIATA ISTRUTTORIA - SVIAMENTO DI POTERE - ILLOGICITÀ - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - TRAVISAMENTO DEI FATTI - MOTIVAZIONE OMESSA/CARENTE E INSUFFICIENTE. ALTRO PROFILO.**

Illegittimità dell'operato della Commissione giudicatrice si apprezza anche sotto un altro profilo: l'amministrazione avrebbe potuto superare tutte le precedenti lamentate criticità, contenute nella griglia di valutazione, con la predeterminazione dei criteri di valutazione da applicare nella attribuzione delle valutazioni.

Neppure questo è stato fatto. Per cui l'*opus* procedimentale risulta viziato anche sotto questo aspetto e pertanto i verbali scaturenti dalle valutazioni della Commissione in uno ai provvedimenti derivati sono tutti illegittimi.

\*\*\*

### **PQM**

Si conclude affinché piaccia a Codesto Ecc.mo TAR, in accoglimento del presente ricorso, previa concessione di idonea misura cautelare (incluse le misure cautelari anche atipiche quale, l'ordine di accantonamento delle somme all'amministrazione intimata, se ritenuta idonea a garantire interinalmente gli effetti della pronuncia di merito invocata), annullare i provvedimenti impugnati e condannare l'amministrazione a tutte le correlate obbligazioni.

Con vittoria di spese, onorari e competenze come per legge.

In via istruttoria, si esibiscono e producono gli atti e i documenti richiamati come da separato foliaro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (e s.m.i.), si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di €. 650,00.

Cagliari, 23 giugno 2023

Avv. Mauro Schirra

Avv. Nicola Ibba